



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

**00178 Roma/Capannelle- Via Appia Nuova, 1411
Tel. (06) 79099.1 (centralino) - Fax (06) 79340724**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
EX ART. 63, COMMA 2, LETT. b) D.LGS 50/16**

Le prescrizioni del presente documento disciplinano il contratto di fornitura oggetto della procedura e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

Art.1 Criterio di aggiudicazione e affidamento della fornitura

L'affidamento della fornitura avviene con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. L'Istituto si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento e di annullare la procedura e/o di indirne una nuova. I quantitativi indicati nel capitolato tecnico sono indicativi e presunti: potranno pertanto subire aumenti o diminuzioni in sede di ordinativo di fornitura.

L'invio dell'ordinativo di fornitura (buono d'ordine) costituisce perfezionamento del contratto di fornitura e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.

Ai fini di poter assolvere al pagamento dell'imposta di bollo virtuale, codesta spett.le ditta dovrà effettuare, in favore dello scrivente istituto, un bonifico di €16,00 alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48C0538738860000002430983.

Nella causale dovranno essere tassativamente indicati l'oggetto della procedura di gara ed il rispettivo CIG.

Copia della ricevuta di detto bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta PEC consumabili@pec.izslt.it.

Art. 2 Durata dell'offerta

Durata del contratto e validità **un anno dall'affidamento**.

Art. 3 Consegna

La consegna dovrà avvenire in porto franco, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15.30 e comunque entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, attestata dalla ricevuta d'invio fax.

La consegna **non dovrà essere effettuata in unica soluzione**, ma dovrà essere garantita a seguito di emissione a mezzo fax del buono d'ordine da parte dell'ente.

Art. 4 Prezzo

Il prezzo si intende comprensivo di qualsiasi onere (trasporto anche a temperatura controllata, imballo, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.) ad eccezione dell'IVA.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

La ditta dovrà indicare sui documenti di consegna e relative fatture la data e il numero dell'ordinativo (buono d'ordine) della fornitura stessa.

Il pagamento avverrà, di norma, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario o postale, ovvero con mandato diretto, per quietanza, esigibile presso il Cassiere dell'Ente a favore del legale rappresentante della ditta o persona da lui autorizzata. La ditta fornitrice si impegna ad uniformare il proprio comportamento al disposto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della [legge 244/2007](#), questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it

Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.

Art. 6 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 Penali

In caso di ritardo nella consegna totale o parziale, l'Istituto potrà applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo della fornitura, per ogni giorno naturale e continuo di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo della fornitura.

L'Istituto si riserva la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8 Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano in maniera specifica le clausole relative ai punti "***Art.1 Criterio di aggiudicazione e affidamento della fornitura***"; "***Art. 4 Fatturazione e pagamenti***"; "***Art. 6 Penali***"; "***Art. 7 Foro***".